



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale, in particolare l'Allegato III, Sezione VIII prodotti della pesca, Capitolo V;

VISTO il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 con il quale è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua delle specie ittiche di interesse commerciale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale del 5 marzo 2010 recante modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al suddetto decreto 31 gennaio 2008;

VISTO il decreto direttoriale del 30 luglio 2009 con il quale è stato ricostituito il gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto 31 gennaio 2008, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il parere del gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, che si è espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nella riunione del 17 giugno 2010, e suoi successivi aggiornamenti;

RITENUTO opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto;

SENTITA la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 18 novembre 2010 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni proposte al decreto del 31 gennaio 2008, come successivamente modificato ed integrato;

D E C R E T A

Art. 1

E' attribuita la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra e modifica l'elenco allegato al DM del 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato dal DM del 5 marzo 2010;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 2

Le disposizioni di cui all'Art. 1 hanno efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto.

Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi al decreto del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni è consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai due precedenti commi.

Art. 3

All'etichettatura delle due specie "*Ruvettus pretiosus*" e "*Lepidocybium flavobrunneum*" contenute nell'allegato elenco, viene applicato il disposto del Regolamento (CE) 853/2004 Allegato III, Sezione VIII - Prodotti della pesca, Capitolo V - Norme sanitarie per i prodotti della pesca, punto E - Tossine nocive per la salute umana, in base al quale è stabilito, tra l'altro, che ' i prodotti della pesca freschi, preparati, congelati e trasformati appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, in particolare il *Ruvettus pretiosus* e il *Lepidocybium flavobrunneum*, possono essere immessi sul mercato solo in forma di prodotti confezionati o imballati e devono essere opportunamente etichettati al fine di informare i consumatori sulle modalità di preparazione o cottura e sul rischio connesso alla presenza di sostanze con effetti gastrointestinali nocivi'.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, li 23 dicembre 2010

IL MINISTRO: GALAN